



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 13, del mese di Settembre alle ore 11:45, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 23672/2019 DECRETO N. 103

COMUNE DI FORLÌ'- PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD UN'AREA CLASSIFICATA NEL PSC/RUE VIGENTE COME "POLARITA' TERRITORIALE DEL SISTEMA ECONOMICO - PA POLO DI PIEVEACQUEDOTTO" DENOMINATA "PA2-PA3" UBCATA TRA LA VIA P.ARTUSI E VIA A.GORDINI: -OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; -ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VAL.SAT) DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; -ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la richiesta del Comune di Forlì relativa al *“Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo ad un'area classificata nel PSC/RUE come “POLARITA' TERRITORIALE DEL SISTEMA ECONOMICI - PA – POLO DI Pieve Acquedotto” denominata “PA2-PA3” ubicata tra le vie P.Artusi e A.Gordini*, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 15/03/2019, assunta al prot. n. 7294 di pari data, volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri:

- eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- parere in merito alla Valutazione di sostenibilità ambientale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- parere geologico-sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.;

Premesso che il Comune di Forlì è dotato di:

- Piano strutturale comunale (PSC) e Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), approvati con deliberazione consiliare n. 179 del 1/12/2008, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20;
- Piano Operativo Comunale (POC) adottato con deliberazione consiliare n. 90 del 30/7/2013 e approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 8/4/2014 e successive varianti;

Premesso inoltre che il 21 dicembre 2017 è stata approvata la nuova Legge Regionale n. 24/2017 avente ad oggetto *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*, la quale ha abrogato la previgente Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, consentendo tuttavia in via transitoria - nel triennio successivo alla sua entrata in vigore - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3, 4, 29 e 79, di completare i procedimenti di pianificazione urbanistica diretti a dare attuazione alle previsioni contenute nella pianificazione territoriale ed urbanistica vigente, nonché di apportare alle previsioni vigenti quelle variazioni che risultino indispensabili per la loro pronta esecuzione, nel rispetto delle procedure di cui alla previgente LR. n. 20/2000;

Richiamate le competenze provinciali in materia di pianificazione attuativa, per cui:

- in ossequio all'art. 35, comma 4 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, la Provincia può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002 (ex parere art. 13 della L. 64/74), deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle osservazioni di cui al presente atto;

Richiamate inoltre le competenze sotto il profilo ambientale:

- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplinando, all'art. 5 della medesima L.R. 20/2000, la *“valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”*;
- il PUA in esame, non ricorrendo le circostanze di esclusione di cui al comma 4 del suddetto art. 5, risulta soggetto alla valutazione di sostenibilità sopra richiamata;

- pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA nell'ambito delle osservazioni al Piano depositato di cui all'art. 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri dei soggetti competenti individuati;

Preso atto che:

- il presente ambito PA2 e PA3 è classificato nel PSC vigente all'interno del “PA - Polo funzionale di Pieve Acquedotto” ed è disciplinato all'art.19 delle NTA;
- il POC del Comune di Forlì identifica le aree in oggetto come: “PA - Sistema insediativo di Pieve Acquedotto” contraddistinte come T – Superficie fondiaria destinata a terziario.
- gli interventi di nuova edificazione dell'ambito PA2-PA3 sono definiti nel POC attraverso le indicazioni planimetriche della “Scheda di assetto urbanistico in scala 1:2.000” e secondo la disciplina dettata dalle NTA all'art. 119 – *Definizione e obiettivi del piano*;

Preso atto inoltre che:

- la “*Variante al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), relativa alla localizzazione delle medie strutture di vendita*” adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 13/12/2016 e approvata con Del. C.C. n. 122 del 19/12/2017, ha definito per i comparti in parola la localizzazione di edifici commerciali fino alla dimensione medio grande MG (2500 mq) non alimentare, per una dotazione complessiva di superficie di vendita fino a mq. 13.000 SV;
- i comparti PA2 e PA3, adiacenti tra loro, nella zona nord-est di Forlì si sviluppano tra via P. Artusi e via A. Gordini e hanno rispettivamente un'estensione di 55'612 mq (PA2) e di 50'977 mq (PA3), per un totale pari a ST 106'589 mq.;
- il progetto prevede tutte le opere di urbanizzazione necessarie per l'edificazione di 5 aree fondiarie due nel PA2 e tre nel PA3 sulle quali sono previsti 7 edifici a vario uso terziario/commerciale;
- secondo la disciplina di cui alla DCR 1253/1999 all'art. 1.7 e come riportato nelle NTA del RUE all'art. 6 bis c. 4 *Aggregazione di esercizi commerciali*: il progetto di insediamento terziario-commerciale è stato suddiviso in 4 subcomparti funzionali al fine di rispettare il dimensionamento massimo previsto dalle norme di settore sopracitate, in merito alla massima SV insediabile (mq. 5.000) e la tipologia di strutture di vendita in rapporto all'aggregazione di esercizi commerciali (in particolare strutture non superiori a SV 2.500 ed isolate). Ogni subcomparto è caratterizzato quindi da ingressi e uscite autonome direttamente su strada pubblica; parcheggio pubblico PU proporzionale alla SC degli edifici del subcomparto; parcheggi pertinenziali PE proporzionali alla SC e/o SV degli edifici del Subcomparto;

Dato atto che il Piano urbanistico in oggetto è stato posto in deposito, a libera visione del pubblico, presso l'amministrazione comunale a decorrere dal giorno 14/03/2019 per 60 gg. consecutivi;

Dato atto che il piano trasmesso, in più invii, si compone dei seguenti elaborati:

- Elaborati acquisiti con PEC in **data 15/03/2019 al prot. prov.le n.7315** di pari data:

<i>relazione geologica con indicazioni geotecniche;</i>	22/10/2015 (timbro del comune)
<i>elaborato a: stralci cartografici e normativi di PSC/POC/RUE;</i>	14/05/2018
<i>elaborato b: documentazione fotografica;</i>	14/05/2018
<i>elaborato c: perimetrazione del comparto su base catastale;</i>	
<i>elaborato d: estratto catastale con limiti di proprietà e relative superfici;</i>	14/05/2018
<i>elaborato l: ValSAT;</i>	15/05/2018
- Elaborati acquisiti con PEC in **data 15/03/2019 al prot. prov.le n.7318** di pari data:

<i>elaborato f sostituzione: relazione tecnica;</i>	12/02/2019
<i>elaborato g sostituzione: NTA del PUA;</i>	26/02/2019

<i>elaborato h: valutazione preventiva di impatto acustico;</i>	<i>10/05/2018</i>
<i>elaborato 2a sostituzione: planimetria generale di progetto;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 3 sostituzione: individuazione aree da cedere;</i>	<i>12/02/2019</i>
<i>elaborato 5a sostituzione: rete fogne nere-acqua-gas-fibre;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 5g: valutazione preventiva di spesa;</i>	<i>12/02/2019</i>

- Elaborati acquisiti con PEC in **data 15/03/2019** al **prot. prov.le n.7325** di pari data:

<i>elaborato 2b sostituzione: inserimento del progetto attuativo del polo di di Pieve Acquedotto Viabilità-Piste ciclopedonali -Trasporto pubblico;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 2c sostituzione: planimetria sub comparti;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 5b.1 sostituzione: rete fogne bianche;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 5b.2 sostituzione: profili fogna bianca;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 5c.1 sostituzione: relazione di invarianza idraulica;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 5c.2 sostituzione: bacini di laminazione e permeabilità delle aree;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 6: sezioni stradali e sotto servizi;</i>	<i>14/05/2018</i>

- Elaborati acquisiti con PEC in **data 15/03/2019** al **prot. prov.le n.7344** di pari data:

<i>elaborato 1: stato attuale – rilievo;</i>	<i>14/05/2018</i>
<i>elaborato 4: schemi delle tipologie edilizie;</i>	<i>14/05/2018</i>
<i>elaborato 4b: vedute prospettiche di progetto;</i>	<i>14/05/2018</i>
<i>elaborato 5d sostituzione: rete linee enel;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 5e sostituzione: rete telecom;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 5f sostituzione: pubblica illuminazione;</i>	<i>novembre 2018</i>
<i>elaborato 6 sostituzione: sezioni stradali e sotto servizi particolare aiuole per alberature all'interno dei parchi pubblici;</i>	<i>novembre 2018</i>

- Elaborati acquisiti con PEC in **data 17/05/2019** al **prot. prov.le n.13724** di pari data:

<i>comunicazione conclusione deposito;</i>	
<i>osservazione Forlì Nord srl</i>	
<i>schema di convenzione;</i>	<i>28/02/2019</i>
<i>prescrizioni particolari;</i>	<i>04/03/2019</i>

Dato atto che

- sul Piano in oggetto, sono state richieste da questa provincia integrazioni e chiarimenti con nota PEC prot. prov.le n. 10207 del 11/04/2019,
- con nota PEC acquisita agli atti in **data 12/06/2019** al **prot. prov.le n.16905** di pari data il Comune ha risposto inviando le seguenti integrazioni:

<i>integrazioni comunali;</i>	
<i>relazione geologica documentazione integrativa;</i>	<i>maggio 2019</i>
<i>relazione geologica documentazione integrativa;</i>	<i>giugno 2019</i>
<i>dichiarazione di fattibilità geotecnica;</i>	<i>24/05/2019</i>
<i>chiarimenti ed integrazioni;</i>	<i>24/05/2019</i>
<i>integrazioni traffico – VALSAT Ing. Dante Neri</i>	<i>13/05/2019</i>
<i>parere ARPAE PG 80667 del 22/05/2019;</i>	
<i>trasmissione verbali ARPAE PG 2113 del 08/01/2019;</i>	
<i>elaborato 2a sostituzione: planimetria generale di progetto con aggiornamenti a seguito di osservazioni;</i>	<i>24/05/2019</i>
<i>integrazioni arch. Riccardo Bacchi;</i>	<i>24/05/2019;</i>

Dato atto che successivamente, con nota acquisita in **data 16/07/2019** al **prot. prov.le n.19551** di pari data il Comune ha inviato le seguenti ulteriori integrazioni:

parere Consorzio di Bonifica della Romagna prot n. 19423/FO/2383 del 15/07/2019;

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

Inquadramento urbanistico

L'area di intervento si trova nella zona nord-est di Forlì in località Pieve Acquedotto e si sviluppa tra via P. Artusi e via A. Gordini. Il comparto è identificato al foglio 98 del Catasto Terreni del Comune di Forlì e si colloca interamente all'interno dell'area classificata PA- come Polo funzionale di Pieve Acquedotto, i due comparti previsti hanno rispettivamente un'estensione di 55'612 mq (PA2) e di 50'977 mq (PA3), per un totale pari a 106'589 mq.

Sintesi dei contenuti del piano attuativo (tratto da Relazione):

Trattasi di nuovo insediamento terziario commerciale costituito dai comparti PA2+PA3 compresi tra la viabilità pubblica esistente Via Artusi e Via Gordini, che costituisce 2 dei 3 accessi previsti, e dalla viabilità di nuova realizzazione che prevede il proseguimento di Via Ca Mattioli, andando a costituire il terzo accesso al comparto e la strada "Traversa", una direttrice perpendicolare a Via Artusi, Via Ca Mattioli e Via Gordini, che le connette mediante 3 nuove intersezioni a rotatoria e che divide trasversalmente NO-SE l'intero comparto. Sul versante SE sono previsti 5 edifici commerciali di dimensione MG (2500 mq) non alimentari, sul versante NO presso la Rotatoria di Via Artusi, è previsto un edificio per pubblico esercizio – ristorazione e sullo stesso versante NO presso la Rotatoria di Via Ca Mattioli è previsto un edificio commerciale di MP (500 mq) non alimentare. L'area, dunque, è costituita da 7 Edifici, distribuiti in 5 Aree fondiari, suddivise in 4 subcomparti funzionali provvisti di accessi, uscite, collegamenti e standard autonomi, tutti collegati alla rete delle strade pubbliche in maniera da permettere la fruizione di tutte le attività secondo i dettami della normativa di settore DCR 1253/1999 all'art. 1.4 e riportato nelle NTA del RUE all'art. 6 bis c. 2 - Medie strutture di vendita.

All'interno del perimetro del comparto PA3, è compresa una piccola area di altra proprietà catastalmente individuata al Fg 98 p.lle 1061 – 203 (parte) di complessivi mq. 1'441, collegata ad un ambito residenziale che risulta marginale rispetto al progetto di insediamento terziario, poiché tale area corrisponde a meno del 3% del comparto PA3, il proponente si avvale dell'art. 12bis comma 3 delle NTA del POC che consente alle condizioni stabilite lo "Scorporo aree da comparto, ai soggetti proprietari del 75% di ST di un comparto attuativo".

Si rileva che il progetto di PUA è limitato alla realizzazione di SC 16'800 mq, mentre la scheda di POC PA2+PA3 prevede la realizzazione e cessione di opere pubbliche per una SC totale di 19'520 mq. Il progetto di PUA, rinunciando ad una SC di 2'720 mq, non prevede la realizzazione di parcheggi e verde pubblici per 2'720 mq che vengono utilizzati come aree fondiari da destinare a parcheggi pertinenziali.

Tabella3: Strutture commerciali

Subcomparto 1	SC	SV
EDIFICIO 1 E4 Commercio MG	3000	2500
EDIFICIO 2 E4 Commercio MG	3000	2500
Totale	6000	5000
Parcheggio pubblico (Scx0,40/25mq/p.a)	Standard 96	Progetto 96
Subcomparto 2		
EDIFICIO 3 E4 Commercio MG	3000	2500
EDIFICIO 7 E8 Pubblico esercizio	900	0
Totale	3900	2500
Parcheggio pubblico (Scx0,40/25mq/p.a)	Standard 62	Progetto 67
Subcomparto 3		
EDIFICIO 4 E4 Commercio MG	2950	2500
EDIFICIO 5 E4 Commercio MG	2950	2500
Totale	5900	5000

Parcheggio pubblico (Scx0,40/25mq/p.a)	<i>Standard</i> 94	<i>Progetto</i> 100
Subcomparto 4		
EDIFICIO 6 E2 Commercio MP	1000	5000
Parcheggio pubblico (Scx0,40/25mq/p.a)	<i>Standard</i> 16	<i>Progetto</i> 19
	SC	SV
TOTALE COMPARTO PA2+3	16.800	13.000
Parcheggio pubblico (Scx0,40/25mq/p.a)	<i>Standard</i> 268	<i>Progetto</i> 282

Il Piano prevede inoltre:

- *Dimensioni dei fabbricati:* le tavole riportano il perimetro di massimo ingombro – limite di edificabilità di ogni fabbricato; per le distanze e la visuale libera si rispetta quanto previsto nella “scheda normativa”;
- *Tipologia edilizia:* si definiscono le dimensioni planivolumetriche dei vari fabbricati, restando possibile, secondo procedura, modificarne il numero (dividendo o aggregando i vari corpi), e il numero dei piani. Resta il limite di: *Altezza massima di ciascun fronte: 30,00 m.*
- *Superficie terziaria:* le tavole riportano, per ogni edificio, la “SC di riferimento”, che può variare in diminuzione ed in aumento, nel rispetto della SC massima prevista dal PUA e nel rispetto delle dotazioni minime di Parcheggi pubblici e Privati pertinenziali.
- *Destinazione d'uso:* si insedieranno nel nuovo comparto usi terziario-commerciali, accanto ai pubblici esercizi e alle attività commerciali maggiori, si potranno insediare anche piccoli negozi, uffici, laboratori, artigianato di servizio alla persona, attività di servizio alla produzione, riparazione beni, farmacie e servizi annessi, palestre, centri fitness ecc...
- *Dotazioni- parcheggi pertinenziali:* Secondo quanto stabilito dalle Norme di RUE (Capo 2.4 Parcheggi pertinenziali), il PUA prevede che la quantità di PE (compresi quelli relativi alle attività commerciali previsti dalla DCR 1253/99 e s.m.i.) prevista per ogni edificio possa essere ricavato oltre che nel “lotto di pertinenza”, anche entro le altre aree destinate a parcheggio pertinenziale dei Subcomparti limitrofi del PUA, posto che i 4 Subcomparti sono tutti connessi tramite percorsi pedonali ed attraversamenti protetti. (Norma prevista anche nel RUE Art. 6bis c. 2a)

Tab 4 _ Tabella relativa alla dotazione di Parcheggi Pertinenziali PE

	Parch Pert PE			
	SC	SV	NTA RUE	PUA
Subcomparto 1			PE	PE
EDIFICIO 1 E4 Commercio MG	3.250	2.500	156	
EDIFICIO 2 E4 Commercio MG	3.380	2.500	156	
Totale	6.630	5.000	313	318
Subcomparto 2				
EDIFICIO 3 E4 Commercio MG	3.300	2.500	156	130
EDIFICIO 7 E8 Pubblico esercizio	900	0	33	35
Totale	4.200	2.500	189	165
Subcomparto 3				
EDIFICIO 4 E4 Commercio MG	3.115	2.500	156	
EDIFICIO 5 E4 Commercio MG	3.115	2.500	156	
Totale	6.230	5.000	313	308
Subcomparto 4				
EDIFICIO 6 E2 Commercio MP	1.000	500	20	44
TOTALE PUA	18.060	13.000	834	835

Viabilità

Il progetto urbanistico del comparto PA2+PA3, è compreso tra le due vie esistenti, P. Artusi ad ovest e A. Gordini a est, la via Ca' Mattioli andrà a dividere i due comparti PA2 e PA3, con direzione nord-sud. Il Polo PA comprende altri comparti ancora da attuare (PA4 e PA5) e l'asse risulta solo parzialmente realizzato per il tratto che va dalla rotonda su viale della Costituzione, in corrispondenza del casello autostradale (tratto all'interno del comparto PA1), sino al confine con i comparti PA2 e PA3; mancando ancora il tratto di collegamento con via Camporesi, il progetto urbanistico in oggetto deve necessariamente incardinarsi per l'accessibilità alle due arterie esistenti e al primo tratto di via Ca' Mattioli già realizzato.

Il PUA prevede quindi la realizzazione del proprio tratto della citata via Ca' Mattioli in continuità con la sezione stradale realizzata nell'ambito del PA1 a 2 corsie di 4.5 m, marciapiede 1.50 e pista ciclopeditone, per una sezione totale 14.50 m. Inoltre si prevede la realizzazione, perpendicolarmente alla via Gordini e alla via Artusi, di una "strada trasversale", non prevista dalla scheda di assetto urbanistico AT16, espressamente richiesta dal Comune di Forlì, con funzione ordinatrice dei traffici interni ai quadranti commerciali previsti, essa avrà 2 corsie di 4.5 m di larghezza, ad est una aiuola alberata rialzata (1.50 m di larghezza) e ad ovest una pista pedonale rialzata, una fascia alberata (3.00 ml) e un marciapiede (1.50 ml), per una sezione totale di 19.00 ml. Le intersezioni tra le vie Artusi, Ca' Mattioli e Gordini con la nuova "strada trasversale" avverranno attraverso 3 rotonde. In relazione alla rete ciclabile, il Piano unitario PA2+PA3 prevede, oltre alla pista ciclopeditone lungo la via Ca' Mattioli in continuità a quella realizzata nel PA1 e con larghezza di 3.50 m, la pista ciclabile di via Artusi in continuità a quella realizzata nel PA1 (sezione 2.50 m) ed il completamento del collegamento ciclabile "trasversale" lungo la "strada trasversale" (sezione 2.50 m). Tutto il comparto, vista l'attrattività delle funzioni previste, è quindi attraversato senza soluzione di continuità da piste ciclabili e marciapiedi che collegano, in sicurezza i percorsi, le fermate del trasporto pubblico, i parcheggi pubblici e privati agli ingressi dei vari edifici.

– *Tabella 2: Dati dimensionali PA2 – PA3 :*

–	– <i>POC (mq)</i>	– <i>PUA (mq)</i>
– Superficie territoriale	– 108.275	– 105.148
– Parcheggi pubblici standard (40% Sc)	– 6.720	– 11.015
– <i>Superficie terziaria T</i>	– 16.800	– 16.800
– <i>posti auto (25 mq/p.a.)</i>	– 268	– 282
– Verde attrezzato parcheggi pubblici	– 44.821	– 28.917
– Percorsi pedonali e ciclabili	– 768	– 2.518
– Altre aree di cessione, strade	– 7.165	– 16.086
– Totale aree pubbliche	– 52.754	– 47.521
– Superficie Fondiaria	– 52.394	– 57.627
– TOTALE PA2 +PA3	– 105.148	– 105.148

Reti tecnologiche: La rete delle **acque reflue** provenienti dall'insediamento verrà allacciata alla fogna nera esistente su via P. Artusi, mediante una condotta, pubblica, a gravità in PVC Ø 250, avente sedime lungo la sede stradale di progetto, via Ca' Mattioli. La distribuzione della **rete idrica** è stata dimensionata con una tubazione in PVC Ø 200 posizionata sotto la sede stradale. La linea verrà alimentata dalla condotta esistente lungo via P. Artusi e collegata con la linea presente in via A. Gordini (PVC Ø 160), tagliando così il sistema. La distribuzione della **rete del gas** è stata dimensionata con una tubazione in acciaio Ø DN 200 posizionata sotto la sede stradale, la linea verrà alimentata dalla condotta esistente lungo via P. Artusi (ACC Ø 200) e collegata con la linea esistente in via A. Gordini (ACC Ø 125).

Tutte le reti in progetto saranno conformi a quanto previsto dalle linee guida emanate dagli uffici tecnici del Gestore del servizio, Hera ed ai pareri acquisiti. L'impianto elettrico di **illuminazione pubblica** in progetto ha origine dal nuovo Quadro Illuminazione Pubblica, da realizzare nel verde che costeggia la pista ciclabile parallela a via Ca' Mattioli, lato sud, e andrà a collegarsi alla rete esistente in via P. Artusi e in via A. Gordini, lasciando anche 2 collegamenti alla linea di previsione del comparto PA1 (a nord).

La distribuzione della **rete elettrica** è stata progettata su indicazione di ENEL Agenzia di Forlì. La fornitura in media tensione è stata prevista partendo dalla rete esistente lungo via P. Artusi (4 Ø 160 MT); il progetto prevede inoltre la realizzazione di 4 cabine, posizionate nelle aree fondiarie 1, 2, 3 e 5, accessibili dalla viabilità interna dei lotti. La distribuzione della **rete telefonica** andrà a collegarsi alla linea esistente sotto il marciapiede di via P. Artusi (cavidotto con tubo DN 125 rigido) la canalizzazione avrà sedime, per la porzione in area pubblica, sotto ai marciapiedi e ai percorsi ciclopedonali o alle aree verdi. La distribuzione della **rete telematica** di progetto si andrà a staccare dalla dorsale presente su via P. Artusi per andare a servire i lotti fondiari e predisposto un collegamento alla linea in previsione del comparto adiacente (a nord) PA1.

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il proponente ha presentato un documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) redatta ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000, per il progetto in parola, al fine di fornire uno strumento di analisi e valutazione degli effetti e degli impatti derivanti dall'attuazione delle scelte progettuali per eliminare o mitigare gli eventuali effetti negativi, al fine di garantire la sostenibilità fin dall'avvio del processo di formulazione delle decisioni e allo stesso modo delle considerazioni economiche e sociali. La valutazione parte dalla verifica di conformità al sistema dei vincoli di natura ambientale e paesistica definiti dalla pianificazione e dalla legislazione comunale e sovraordinata.

Il documento è stato organizzato nelle seguenti sezioni:

- 1- Inquadramento programmatico che pone in luce le relazioni esistenti fra l'opera in progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale esistente;
- 2- Inquadramento progettuale che evidenzia le caratteristiche delle opere in progetto;
- 3- Inquadramento ambientale che analizza lo stato di riferimento delle varie componenti e fattori ambientali interessati e le relazioni dell'opera in progetto con le stesse componenti ambientali (effetti dell'opera sull'ambiente).

QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

TAVOLA 1 UNITÀ DI PAESAGGIO - l'area interessata dai due comparti, PA2 e PA3 è classificata come **"paesaggio della pianura agricola pianificata"** (6a); la zonizzazione del PRG (previgente) individuava tali aree come DTP, ossia terziario di progetto, e come VPP, verde pubblico di progetto. Nel territorio dell'unità di paesaggio della pianura agricola pianificata si caratterizza con elevata infrastrutturazione che discende dalla presenza di un forte sistema insediativo e dalla presenza di grandi assi infrastrutturali, quali nel caso in esame il casello dell'autostrada A14.

L'attuazione dei comparti PA2 e PA3, realizzando nuove attività a carattere sia commerciale (strutture di media superficie di vendita) che terziario (strutture per l'intrattenimento), si inserisce coerentemente nell'area strategica funzionale esistente e di progetto.

TAVOLA 2 - ZONIZZAZIONE PAESISTICA- L'area PA2 e PA3 rientra nella zona A - **area di alimentazione degli acquiferi sotterranei**, normata dall'art. 28 del PTCP. Tali aree sono caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ruolo di aree di alimentazione degli acquiferi. Ai commi 4, 5, 6 e 7 l'art. 28 delle NTA sono riportate le attività vietate e precise direttive a cui l'intervento insediativo deve ottemperare.

L'area è individuata anche nelle **"Zone di tutela della struttura centuriata"**, normata dall'art. 21B, le cui disposizioni come riportato al comma 6 dell'art. 21B delle norme del PTCP, stabiliscono che "è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve

risultare coerente con l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione", disposto lungo le direttrici NE-SO e SE-NO.

Nell'ambito non è prevista alcuna delle attività vietate all'art. 28 ed inoltre l'orientamento della viabilità e degli edifici di nuova realizzazione risultano nel complesso coerenti alle direttrici lungo le quali si sviluppa la centuriazione.

TAVOLA 3 - CARTA FORESTALE E DELL'USO DEL SUOLO - Per la quasi totalità della loro estensione il PA2 e il PA3 appartengono al sistema delle **aree agricole di tipo "seminativo"**, mentre per una piccola porzione meridionale (PA2) a quello di tipo "colture specializzate". Sono presenti macchie alberate sparse e alcuni filari alberati; tre di questi, che si estendono al margine sud-ovest del PA2 (vicino alla rotatoria di accesso del Centro Commerciale Punta di Ferro), ortogonalmente a via Pellegrino Artusi, sono segnalati come **filari tutelati** (individuati anche alla tavola VN 21 del PSC). L'art. 10 dispone la tutela di tali elementi, ai commi 7 e 7bis, e ammette nelle formazioni forestali e boschive unicamente la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale per opere di dimensioni limitate. I filari tutelati individuati ricadono in una porzione del comparto PA2 destinata ad usi privati in cui è prevista la realizzazione del parcheggio pertinenziale dell'area fondiaria 1. Il POC del Comune di Forlì all'art. 12Bis comma 13 delle NTA ha ammesso la rimozione di filari anche se segnalati come da tutelare dal PTCP, nel caso questi ricadano in comparti attutivi individuati dal PRG previgente, a fronte di compensazione ambientale di opere di forestazione o mediante monetizzazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 10, nel progetto dovrebbe essere garantita la conservazione dei tre filari segnalati nella tavola 3 del PTCP, tuttavia a seguito della normativa comunale il progetto ne prevede la rimozione e la conseguente compensazione.

A seguito di integrazioni volontarie n.2 (prot. prov. 14064 del 22.05.2019) il progettista, in risposta alla richiesta da parte di ARPAE, ha modificato il progetto al fine di mantenere parte degli elementi di pregio come evidenziato alla Tavola sostitutiva 2a., ovvero 5 alberi costitutivi dei filari di vite maritata la quale non è stata mantenuta nel suo complesso per necessità progettuali.

TAVOLA 4 - CARTA DEL DISSESTO E DELLA VULNERABILITÀ TERRITORIALE- l'area interessata dall'intervento è individuata come "**area caratterizzata da ricchezza di falde idriche**" (zona B). Infine l'area ricade sui depositi alluvionali caratterizzati come AES8 - Subsistema di Ravenna e la carta del dissesto non induce alcun vincolo limitante per il progetto in oggetto. La tavola 4 riporta come ulteriore fenomeno di dissesto la subsidenza, che per l'area di interesse si attesta su valori dell'ordine di 1.0÷1.5 cm/anno, la natura dell'intervento non incide negativamente su tali fattori.

TAVOLA 5 - SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE - Le aree interessate dai comparti PA2 e PA3 sono identificate come **ambiti di pianificazione previgente** e nello specifico nel PRG del comune di Forlì, a vocazione terziaria ed artigianale.

Valutazione: L'intervento prevedendo attività di tipo commerciale/terziario, risulta quindi compatibile.

La Relazione di PTCP (2006) definisce il **Centro fieristico – Pieve Acquedotto** un "**complesso polifunzionale, esistente in espansione**". I poli funzionali in espansione sono caratterizzati da elevata attrattività, espandibilità e accessibilità. Le politiche che il Piano descrive per questi poli sono il rafforzamento delle funzioni già localizzate e la collocazione di ulteriori funzioni ad elevata capacità attrattiva di popolazione e merci, purché coerenti con la vocazione e la specializzazione del polo e condizionatamente alla capacità del sistema infrastrutturale esistente e previsto di sostenere tale potenziamento. A questi poli il PTCP riconosce, "*in un orizzonte temporale di 20 anni, una crescita del 30%, in ragione della loro attrattività per le funzioni insediate. (...) La potenzialità edificatoria è commisurata alle superfici esistenti al 2005 ed al netto delle previsioni già inserite negli strumenti urbanistici vigenti*".

Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico (approvato con Delibera di G.R. n° 350 del 17/03/2003 e variante di coordinamento tra il PGRA Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il PSRI (Delibera di G.R. n. 2112 del 05 dicembre 2016):

L'area sulla quale sono collocati gli ambiti PA2 e PA3 è classificata come area di potenziale allagamento (art. 6) ed è soggetta al rispetto del comma 5 dell'art. 6 del PSRI, che cita testualmente: "*... Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni*

prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali di cui al comma 3, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione ...".

Il progetto di PUA comporta la realizzazione di ampie nuove superfici impermeabili, di conseguenza è necessaria la realizzazione di idonei dispositivi di laminazione, atti al rispetto del principio dell'invarianza idraulica (art. 9), dimensionati secondo la direttiva del Piano Stralcio (Relazione 5c.2). Per l'area oggetto di intervento il tirante idrico di riferimento è compreso tra 0 e 50 centimetri per la totalità del comparto PA3, mentre una piccola porzione (a nord-ovest) del PA2 è caratterizzata da un tirante compreso tra i 50 e i 150 cm. Tale valore risulta essere il principale dato progettuale per realizzare tutte le misure possibili di riduzione del rischio idraulico da allagamento e va riferito al piano di campagna. Il progetto "altimetrico" del comparto unitario PA2+PA3 prevede di impostare le quote della viabilità ad almeno +0.15 m rispetto al riferimento del rilievo celerimetrico (assunto su via P. Artusi). Le quote di progetto, impostate a +0.15 ÷ +0.45 m, garantiscono un franco di sicurezza rispetto ad eventi di allagamento di 35 ÷ 65 cm.

Piano Strutturale Comunale (PSC): Le aree PA2 e PA3 sono individuate come **territorio urbanizzabile** e come Polo funzionale - polarità territoriale del sistema economico, di cui all'art. 19 delle NTA del PSC. In particolare al comma 9 vengono riportate le specifiche del **Polo di Pieve Acquedotto "PA"**: *"il Polo di Pieve Acquedotto è concepito per riorganizzare alcune funzioni presenti (Fiera, casello autostradale, centro commerciale, direzionalità, ecc...) in un sistema complesso di funzioni, tutte connotate dal forte carico urbanistico e dall'esigenza di integrazione: si tratta di funzioni logistiche (Centro per l'autotrasporto, in prossimità del casello autostradale), fieristiche (potenziamento del polo fieristico), mercantili (trasferimento del mercato ortofrutticolo e di altre eventuali funzioni mercantili), commerciali (sede di un Centro Commerciale con ipermercato), oltre che di funzioni direzionali e di servizio ad esse collegate."*

Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE):

La variante al POC relativa alla Pianificazione commerciale adottata con Delibera di C.C. n. 109 del 13/12/2016 aveva in prima battuta incrementato la potenzialità del comparto PA3 portando la dotazione della superficie di vendita SV da 1'500 a 4'000 mq - e mantenuto pari a 5'000 mq la dotazione SV dell'adiacente comparto PA2, per un totale di 9'500 mq, (rispetto ai previgenti 6'500 mq). In sede di osservazioni il proponente ha richiesto un aumento della SV ammessa di ulteriori 3.500 mq fino a complessivi 13'000 mq, che è stata accettata in approvazione della variante con Delibera di C.C. n. 122/2017.

Ad ogni comparto dei poli Funzionali è dedicata una scheda normativa (allegato alle NTA del POC) e una scheda di assetto urbanistico (tavv. AT16). Lo schema di assetto del PUA (vedasi la Planimetria Generale di Progetto - Tav. 2a) differisce rispetto allo schema funzionale previsto dal POC, sia per le destinazioni d'uso, sia per la viabilità prevista, in funzione delle esigenze delle attività da insediare per garantire una migliore accessibilità e fruibilità dell'area.

QUADRO AMBIENTALE

Per ogni singola matrice ambientale analizzata, vengono illustrate in sintesi le analisi eseguite in relazione alle caratteristiche principali del progetto, gli eventuali impatti ad esse connesse e le relative misure compensative attuate.

Traffico e rete viaria

In riferimento alle tematiche del sistema della mobilità e dell'inquinamento atmosferico le valutazioni svolte partono dalle conclusioni elaborate nella VAS/ValSAT della variante al POC Commercio approvata con Del C.C. 122/2017, con focus specifico sulla macroarea 2 (area di Pieve Acquedotto, compresa tra la via Ravegnana, Via Cervese e nuova viabilità Iper) nella quale si inserisce l'area oggetto di PUA. L'analisi effettuata evidenziava possibili fenomeni di congestione su Via Bertini, Via Roma, Via Correcchio e Via Golfarelli anche a seguito della nuova redistribuzione dei percorsi per il superamento della capacità pratica.

Lo studio dei carichi di traffico stimati fa riferimento alla valutazione degli effetti di potenziali sviluppi insediativi inseriti nella pianificazione urbana comunale, senza dettagliare la tipologia di terziario che effettivamente si andrà ad insediare. Per avere una stima quanto più possibile vicina alla realtà forlivese si è tenuto conto dei dati ISTAT del Censimento Industria del Comune di Forlì, del numero di addetti per ciascuna categoria ATECO, ipotizzando quindi che quello che si andrà ad insediare avrà la stessa distribuzione per tipologia, è stata elaborata una media pesata dei parametri in funzione del numero di

addetti attuali. Sulla base dei parametri prescelti lo studio conferma le valutazioni redatte già in sede di variante al POC, ovvero che la Macroarea 2, con l'inserimento di Viale della Costituzione fra le strade che danno accesso all'area migliora la situazione, ciò è possibile grazie alla realizzazione della una nuova strada, già prevista nella pianificazione, che dalla rotatoria in corrispondenza del casello autostradale va a servire le aree della macroarea 2. Inoltre si rileva che nei documenti di aggiornamento del PGTU del 2015 non sono evidenziate criticità che riguardano l'area di studio.

Le analisi relative allo scenario di interesse (venerdì 2015 ora di punta) non evidenziano particolari criticità, l'area del Polo presenta una buona dotazione di strade per i collegamenti interni (Via Parallela, Via Mediana), questo permette di scaricare le direttrici più esterne dai movimenti in origine e in destinazione ai diversi settori del Polo (Via Ravennana, Via Punta di Ferro, Via Gordini), distribuite dalle rotatorie esistenti e di progetto considerate. L'analisi evidenzia che i peggiori livelli di servizio sono di classe C per la rotatoria Fiera e Cervese/Gordini, per le altre intersezioni si evidenziano livello A e B.

Con particolare riferimento all'area di studio, viene riportata la distribuzione del flusso indotto sul reticolo viario in virtù del flusso di punta previsto, che viene stimato pari a circa 650 veicoli/ora e viene ipotizzato che nelle nuove strade interne al PUA si avranno flussi massimi orari pari a circa 300 veicoli, pari a circa il 50% del traffico indotto complessivamente che si andrà a distribuire nei 3 accessi all'area (da Via Artusi-rotatoria 9, da Via Gordini-rotatoria 11 e dalla rotonda 7 che collega l'A14).

L'analisi dei carichi sul reticolo esterno al PUA, stima flussi massimi orari pari a circa 260 veicoli e decrementi massimi orari pari a -25 veicoli (sistema Tangenziale) evidenziando uno scenario migliorativo. *L'analisi svolta valuta pertanto che il PUA proposto sia pienamente compatibile con lo scenario infrastrutturale esistente e di progetto ed altresì che comporti un miglioramento in termini di flussi indotti e dei parametri relativi al Livello di Servizio e alla Capacità residua.*

L'analisi delle rotatorie evidenzia che la riduzione dei flussi veicolari comporta un miglioramento, seppur leggero, delle capacità residue delle rotatorie e quindi del livello di servizio di ogni ramo.

A seguito di specifica richiesta da parte della provincia di integrazione dello studio sul traffico con riguardo alla necessità di svolgere ulteriori considerazioni sulla particolare attrattività che il polo acquisisce anche dai comuni limitrofi, anche attraverso opportuno utilizzo di modelli di tipo gravitazionale per la determinazione del bacino di utenza. Il Comune ha integrato le analisi con apposito elaborato redatto dall'Ing. Dante Neri (prot. prov.le n.16905/2019) al fine di rispondere alla richiesta, nel quale si ripetono le analisi già svolte relative alla stima dei flussi di traffico indotto considerando anche la potenziale attrattività dell'area di progetto (inserita nel polo commerciale complessivo) rispetto ai Comuni confinanti secondo il seguente schema:

- analisi territoriale e individuazione delle polarità commerciali simili a quella di progetto
- definizione del potenziale Bacino d'Utenza

Sono state considerate in ogni Comune confinante le seguenti polarità commerciali dello stesso livello:

- Bennet Forlimpopoli
- Maioliche Faenza
- ESP Ravenna
- Lungo Savio e Montefiore (con l'ampliamento in fase di realizzazione) Cesena
- IPER Savignano

Le polarità di tali strutture commerciali rispetto ai Comuni vicini, risultano in generale pressoché reciproche mentre solamente per alcune specifiche tipologie specialistiche di offerta commerciale (es. IKEA, Decathlon, Multisale cinematografiche, ecc...) si considera possano generare una rilevante attrattività degli utenti.

Il potenziale Bacino d'utenza è stato calcolato sulla base dei tempi di percorrenza in autovettura. Il bacino di utenza complessivo è stato articolato su un ambito territoriale più prossimo al nuovo insediamento suddiviso in tre fasce di gravitazione: area di gravitazione primaria a richiamo alto 0-10 min e medio-alto e min 10-20, area di gravitazione secondaria a richiamo basso oltre 20 min. Il medesimo studio viene svolto inoltre considerando un raggio di 10 km da ogni polarità commerciale individuata volendo dimostrare che in qualche modo gli spostamenti degli utenti si compensano tra di loro.

Lo studio in via cautelativa tiene conto di una minima potenziale attrattività extraurbana in quanto non si è a conoscenza delle future attività da insediare, si considera quindi un aumento dei flussi veicolari stimati con le stesse modalità del 20%. In virtù del flusso di punta previsto (pari a circa 770 veicoli/ora) si può

ipotizzare che nelle nuove strade interne al PUA si avranno flussi massimi orari pari a circa 380 veicoli pari a circa il 50% del traffico indotto complessivamente che si distribuisce nei 3 accessi all'area (da Via Artusi-rotatoria 9, da Via Gordini-rotatoria 11 e dalla rotonda 7 che collega l'A14) Nel reticolo esterno al PUA, si stimano flussi massimi orari incrementali pari a circa 320 veicoli nel sistema Tangenziale che evidenziano uno scenario pressoché identico a quello precedente.

Viste le conclusioni dei documenti pregressi (VAS/VALSAT) si ritiene che il PUA proposto sia pienamente compatibile con lo scenario infrastrutturale esistente e di progetto e che, anche nelle condizioni cautelative considerate, non comporti nessun peggioramento apprezzabile in termini di flussi indotti e conseguentemente di tutti i parametri analizzati (Livello di Servizio e Capacità residua).

Conclusioni e monitoraggio

L'analisi conclude valutando la proposta di PUA pienamente sostenibile con il sistema viario, soprattutto alla luce del sistema infrastrutturale esistente e di previsione, legato alla completa realizzazione del Polo commerciale di Pieve Acquedotto. Si evidenzia in particolare che il PUA proposto prevede una diminuzione dei flussi di traffico e quindi un impatto migliorativo in termini di congestione e capacità residua delle arterie interessate.

Le specifiche analisi sulle rotatorie di progetto hanno evidenziato la piena compatibilità dell'intervento anche in virtù dei flussi previsti (nello scenario cautelativo) che risultano pari a circa 770 veicoli nell'ora di punta. Gli interventi infrastrutturali previsti (rotatorie e nuove strade interne al PUA) produrranno benefici in termini di fluidificazione dei flussi, di rallentamento degli stessi e conseguente miglioramento sulla sicurezza dei tratti viari interessati. In virtù dei flussi previsti si ritiene che l'eventuale monitoraggio dei flussi veicolari, qualora ritenuto necessario, sia da concordare con gli uffici comunali preposti al fine di ottimizzare la raccolta e l'elaborazione dei dati.

Analisi qualità dell'aria

Lo studio riporta un'analisi dello stato di fatto dei livelli di inquinanti dell'area in esame nel quale si evidenzia una tendenza al miglioramento dei valori di inquinamento nel corso degli anni e l'assenza del superamento del numero di giorni in cui è consentito lo sfioramento del limite giornaliero.

Sulla base dei dati messi a disposizione ed in considerazione delle destinazioni d'uso previste, si evince che per le attività di futuro insediamento nelle aree interessate dal progetto, l'unica sorgente ad emissioni significative in atmosfera è costituita dal flusso veicolare indotto, in quanto si considerano gli impianti di riscaldamento di ultima generazione a bassa emissione di scarsa rilevanza. Per la valutazione del potenziale impatto sull'atmosfera si è preso a riferimento quanto richiesto dall'art. 20 comma 2 del PAIR2020 ovvero sono state calcolate le emissioni dovute al traffico per gli inquinanti PM10 ed NOx confrontando il Piano del commercio vigente e totalmente attuato con quello di previsione. L'analisi è stata condotta partendo dai flussi di traffico, in questo caso calcolati per flussi al giorno (24 ore) e per macroaree ed in particolare per alcune strade significative per ciascuna macroarea.

Alla luce delle analisi effettuate lo studio ritiene che l'area di intervento e le attività di progetto siano compatibili con il territorio circostante in termini di impatto sulla componente atmosfera. Tali conclusioni derivano dalla verifica della scarsa incidenza delle esternalità prodotte (in termini di emissioni dei flussi veicolari) rispetto allo scenario attuale che risulta condizionato dalla presenza dell'A14 e delle altre arterie limitrofe che, in termini di emissioni in atmosfera, rappresentano la sorgente predominante. Sulla base delle valutazioni effettuate, non sono quindi riportate indicazioni specifiche di mitigazione per l'inquinamento atmosferico.

Impatto acustico:

Per quanto emerso attraverso le rilevazioni fonometriche acquisite e l'analisi teorico-previsionale, è stato concluso quanto segue:

- a) l'intervento proposto dal PUA in oggetto risulta compatibile con la destinazione urbanistica prevalente, desumibile dalle tavole del Piano classificazione acustica del comune di Forlì, da cui l'area oggetto di intervento risulta appartenere alla classe acustica IV dello stato di progetto;
- b) considerata la presenza di una serie di ricettori sensibili presenti sul territorio e delle relative potenziali criticità in termini acustici, si è provveduto ad individuare idonee opere di mitigazione acustica, così da renderne possibile l'implementazione già dalla fase progettuale. Si è condotta a tal proposito una

valutazione cautelativa affinché la previsione di un complesso sistema di barriere fonoassorbenti sia tenuto in debito conto, sia per quanto concerne tutti gli aspetti tecnici progettuali che detta implementazione richiede, sia per quanto riguarda gli aspetti economici legati alle previsioni di spesa (non essendo al momento note le attività produttive da insediare) e le sorgenti specifiche ad esse correlate, la mitigazione dovrà essere dettagliata in fase di rilascio dei permessi di costruire, sulla base dei caratteri delle future attività;

c) la realizzazione dell'intervento in progetto porterà ad un incremento della rumorosità ambientale presso i ricettori R1 ed R4, contenuto entro i limiti consentiti dalla classe acustica III. Detto incremento espleterà i suoi effetti nel periodo diurno, essendo previsto unicamente l'insediamento di attività produttive diurne (con la sola eccezione di un'attività di ristorazione con esercizio in periodo notturno (22:00 – 24:00); la ristorazione rientra tra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011;

d) la realizzazione dell'intervento porterà ad un miglioramento generalizzato del clima acustico presente presso i ricettori R2 e R3, riconducibile all'effetto schermante prodotto sia dal corpo di fabbrica dei nuovi edifici di progetto, sia dal sistema di barriere acustiche progettato, rispetto al rumore stradale esistente;

e) è possibile affermare che l'intervento proposto presso l'area in oggetto, consentirà il rispetto dei valori limite assoluti di immissione e dei valori limite differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/97 presso tutte le postazioni di ricezione individuate:

In questa fase progettuale di PUA si è provveduto a formalizzare alcune ipotesi di massima che per scarsità di informazioni non possono sostituirsi alle singole valutazioni di impatto acustico necessarie in sede di rilascio dei titoli edificatori.

Reti e sottoservizi

Le vie che costeggiano il comparto PA2+PA3 ad est e ad ovest (via Gordini e via Pellegrini) risultano essere infrastrutturate con tutti i sottoservizi ed entrambe dalla dorsale di distribuzione idrica; il progetto prevede di magliare la rete di distribuzione, per garantirne un miglior funzionamento, realizzando una dorsale lungo tutta la via "trasversale" che congiunge la via Artusi con la via Gordini.

La completa attuazione della polarità territoriale di Pieve Acquedotto, a destinazione prevalente di tipo commerciale, determina un sovraccarico significativo sulla rete acquedottistica comunale in gestione a HERA Forlì-Cesena s.r.l. Lo studio di potenziamento condotto da HERA, ha considerato due nuovi punti significativi di prelievo costituiti dal polo commerciale e dal Termovalorizzatore, quantificandoli come un aumento di consumo giornaliero pari a 720 m³/gg per il Termovalorizzatore e 216 m³/gg per il Polo di Pieve Acquedotto. Ciò consente futuri allacci e quindi aumenti di domanda nell'area in esame - asservita alla dorsale di Via Costanzo II – senza che ciò comporti scompensi e squilibri che possano inficiare la qualità e soprattutto la continuità del servizio idrico.

L'attuazione completa della polarità territoriale di Pieve Acquedotto comporterà anche un sovraccarico significativo in termini di acque reflue, l'analisi in relazione alla capacità depurativa residua dell'impianto centrale di Forlì di Via Grigioni richiama il recente potenziamento dello stesso che garantisce la sostenibilità del convogliamento dei reflui prodotti nel comparto. Si può quindi concludere che, non si ravvedono particolari problematiche.

Aspetti naturalistici e vegetazionali

Allo stato attuale l'area si presenta completamente ineditata, con presenza di filari, siepi ed alberi isolati; di questi se ne riporta la localizzazione sul ortofoto effettuata a seguito di un sopralluogo in sito. Si segnala, come indicato nel PSC, la presenza di n.3 filari/siepi tutelati dall'art. 10 del PTCP in prossimità della rotatoria presente in via P. Artusi. Ai sensi del PTCP, quindi, i filari tutelati non possono essere danneggiati né tanto meno rimossi e/o trasformati in altro uso del suolo, fatto salvo il caso di interventi e/o opere di natura infrastrutturale pubbliche o di pubblica utilità.

Poiché l'area risulta essere oggetto di pianificazione previgente (PRG) l'intervento intende applicare l'art. 12Bis comma 13 delle NTA del POC, che vista l'impossibilità di recuperare le piante, consente la compensazione. L'analisi delle specie presenti nei filari che verranno rimossi, e del loro valore ecologico e vegetazionale, ha permesso di definire come misure compensative la messa a dimora di almeno 50 alberi delle specie *Quercus pubescens*, *Ulmus campestris*, *Acer campestre*, *Populus alba* con dimensioni minime cm 14/16 di circonferenza a 1 m da terra. La localizzazione avviene all'interno delle depressioni

morfologiche realizzate ai fini dell'invarianza idraulica, mantenendo una distanza di sicurezza dalle condotte fognarie, con specie idonee agli ambienti umidi.

A seguito di richiesta di approfondimenti in merito alla vite maritata presente la quale “pur in evidente stato di deperimento per abbandono e invasione di piante spontanee conserva un valore storico testimoniale anche in condizioni precarie” il proponente ha prodotto integrazioni (prot. prov. 14064/2019) proponendo a seguito di necessità distributive progettuali, la salvaguardia solo di 5 elementi arborei presenti nei filari citati. corrispondenti agli alberi più importanti così come riportato nella tavola di progetto e nella relazione di VAS, gli alberi sono ordinati secondo un valore decrescente.

Conclusioni

L'analisi degli impatti del piano urbanistico sulle componenti ambientali principali dimostra che lo stato futuro risulta compatibile con la situazione esistente, **la Valsat non evidenzia particolari criticità, ritenendo pertanto l'intervento in progetto sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia territoriale.**”

Dato atto che:

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale **AUSL Romagna, ARPAE Sezione Forlì-Cesena e Consorzio di Bonifica della Romagna** i quali si sono espressi dichiarando parere favorevole condizionato sul Piano in oggetto:

- con parere congiunto ARPAE - AUSL, prot. PG Arpae n 2113 del 08/01/2019 (trasmesso agli atti con prot. prov. n. 16905 del 12.06.2019), Commissione strumenti urbanistici - Verbale della Conferenza istruttoria del 08/02/2019;
- ARPAE nulla osta acustico e compatibilità Valsat prot PG Arpae 80667 del 22/05/2019 (acquisito al prot. prov. n. 16179 del 19/06/2019) recante Parere Favorevole condizionato;
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, parere prot 19423 /FO/2383 del 15 luglio 2019 (acquisito agli atti con prot. prov. 19551 del 16/07/2019) recante Parere Favorevole condizionato;

Dato atto inoltre che in data 17/05/2019 (acquisita al prot. prov. n. 13724) è stata inviata a questa Provincia copia dell'osservazione pervenuta a compimento degli adempimenti di pubblicazione e deposito del PUA unitamente agli elaborati: *bozza di convenzione; prescrizioni* particolari e successivamente con nota registrata al prot. prov. 14064 del 22/05/2019 sono stati inviati i seguenti ulteriori elaborati: *integrazione volontaria n.2 del progettista; Tav. 2a elaborato sostitutivo: planimetria generale di progetto con aggiornamento a seguito di osservazioni; elaborato h: integrazione volontaria al documento di valutazione preventiva di impatto acustico*;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22/12/1999; e (PRIT 2025), adottato dal Consiglio regionale con delibera n. 214 del 10/07/2019;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350, aggiornato prima con la Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19/12/2011 e successivamente con la Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione

del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05/12/2016;

- Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 115 del 21/4/2017;
- Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 67 del 3/5/2016;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14/09/2006, in seguito aggiornato con la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione del Consiglio provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010,
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517 del 10/12/2015;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;

Visto infine:

- la L.R. 24/2017 *“Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio”*;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali”*;

Vista altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 8372/37 del 05/02/2014 avente ad oggetto *“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”* con particolare riferimento all' *Allegato C* per quanto attiene alle competenze sui Piani urbanistici attuativi;

Richiamati, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., i contenuti del PUA;

Visto il periodo transitorio introdotto dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4 *“Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”* della sopravvenuta **nuova L.R. 24 del 21/12/2017 *“Disciplina Regionale sulla Tutela ed l'Uso del Suolo”*** in merito al completamento dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della citata Legge.

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, per la formulazione:

- delle osservazioni ai sensi dell'art. 35 comma 4, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a quelle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore (**parte A**);
- dell'espressione in merito alla valutazione ambientale VALSAT ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (**parte B**);
- del parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere che la Provincia deve rilasciare nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali (**parte C**);

CONSIDERATO

quanto sin qui descritto, si esprimono i pareri di competenza di seguito riportati:

A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART 35 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Valutati i contenuti del PUA in oggetto, con specifico riferimento alla pianificazione commerciale e alla considerevole quantità complessiva di superficie di vendita prevista (13.000 mq SV) si rileva la necessità di richiamare le posizioni già assunte negli anni da questa provincia nella formulazione delle riserve di competenza sulla pianificazione comunale:

- In sede di espressione di riserve al procedimento denominato di **“Revisione del POC”** formulate con **Del. G.P. n. 363/3 del 07/01/2014** si rilevava che essendo quello di Pieve Acquedotto identificato quale “polo plurifunzionale in espansione” definito nel PTCP, che soggiace alla disciplina di cui all'art. 66, comma 4, delle Norme del Piano provinciale, visto che la trattazione effettuata nel POC non evidenziava come la validazione delle ulteriori strutture di vendita afferissero alla prevista possibilità espansiva del 30%, trovando il dovuto raccordo all'interno della pianificazione strutturale; per tali considerazioni, la Provincia nell'ipotesi prefigurata di “rafforzamento della polarità commerciale”, osservava come necessaria una condivisone della scelta attraverso la concertazione insita nel processo di formazione del PSC, in considerazione dell'importanza del polo rispetto all'intero territorio provinciale. Si evidenziava infatti l'ipotesi che tale prevalenza di natura commerciale, determinata in seno allo strumento operativo, potesse pregiudicare non propriamente la possibilità di sviluppo per altre future funzioni strategiche dell'area. **L'Amministrazione provinciale esprimeva pertanto motivate riserve sulla modifica compiuta nel POC improntata alla funzione prevalentemente commerciale del Polo (oltre il 70%) in relazione alla definizione attribuita dal PTCP e dal PSC all'area di Pieve Acquedotto di polo “plurifunzionale”, che deve garantire una equilibrata compresenza di funzioni**, chiedendo quindi al Comune di rinviare scelte con tali importanti ricadute territoriali alla competente pianificazione sovraordinata (Art. A-15 LR 20/00 ss.mm.ii) indicando conseguentemente la necessità nel POC adottato di **ridurre considerevolmente le attribuzioni commerciali inserite negli ambiti PA, al fine di salvaguardare l'elevata valenza territoriale del Polo e le funzioni strategiche ad esso assegnate.**
- Successivamente in occasione della variante al POC tematica per la localizzazione di medie strutture di vendita, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 122/2017, all'area di Pieve Acquedotto è stata attribuita dall'amministrazione comunale la classificazione di “*area commerciale integrata*” secondo la definizione contenuta nella DCR n. 1253/1999 e ss.mm.ii., che recita al p.to 1.8: “*un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni in conformità alla pianificazione comunale e provinciale per tali strutture (...)*”, prevedendo quindi la possibilità di localizzazione di una pluralità di strutture di vendita medio-grandi oltre alla già preesistente grande struttura di vendita (IPER).

Questa Provincia nelle riserve relative all'adozione della suddetta variante al POC 122/2017, di cui al **Decreto del Presidente prot. gen. n. 17794/78 del 07/07/2017**, ribadiva e rilevava all'amministrazione comunale (riserve A8, A9 e A10) che l'attribuzione della definizione di “*area integrata commerciale*”, così come la localizzazione di una pluralità di strutture di medio – grande superficie di vendita, per una superficie complessiva di oltre 13.000 mq, sarebbe dovuta avvenire attraverso apposita variante al PTCP, così come specificamente indicato al p.to 1.8 della DCR n. 1253/1999 e ss.mm.ii.. **Questa provincia, richiamato l'art. 67 delle Norme del PTCP, segnalava che la pianificazione comunale può prevedere la localizzazione di una concentrazione di più strutture di vendita (medie strutture) per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq, (a prescindere dalla definizione assegnata all'interno del polo di area commerciale integrata) solo attraverso un potenziamento del polo di Pieve Acquedotto assunto secondo i dettami dell'art. 66 con apposita variante al PTCP.** Riguardo quest'ultimo punto, il Comune nelle proprie controdeduzioni in fase di approvazione della variante al POC in parola, confermava l'incremento commerciale prospettato, rispondendo in merito alla riserva A8 quanto segue: “...le

nuove superfici di vendita da validare con la presente variante non sono associate ad un incremento di potenzialità edificatoria esistente, riconosciuta al polo di Pieve Acquedotto dalla pianificazione sovracomunale PTCP, per un arco ventennale. [...] Nel merito, trattandosi di localizzazione di livello comunale, viene sempre assicurato, per ogni comparto o sub-comparto, il non superamento del limite di mq 5000 di Sv complessiva, e che l'utilizzo della Sv disponibile avvenga esclusivamente mediante la realizzazione di strutture di vendita isolate non superiori a mq 2500 di Sv cadauna.”

Preso atto che il Comune, in sede di approvazione della suddetta Variante al POC, in linea con le proprie scelte pregresse, ha confermato la dimensione commerciale attribuita al comparto di Pieve Acquedotto, con riferimento alla destinazione commerciale definita nel PUA PA2- PA3 oggetto del presente atto, risulta pertanto, in questa fase, ancora necessario stabilire se le previsioni assunte siano compatibili con quanto indicato dalle disposizioni legislative vigenti, sia in relazione al PTCP (art.67), sia alla D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii. in materia di strutture commerciali.

Ai sensi dell'art. 67, comma 6 del PTCP, mediante specifiche varianti urbanistiche o in fase di approvazione del P.O.C., spetta al Comune proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita entro limiti definiti in funzione della soglia di abitanti:

“(...) - per i Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, medie strutture di vendita fino a 2.500 mq di superficie di vendita;

- l'individuazione delle aree per medie strutture di vendita non può superare la dimensione di 2,5 ettari di superficie territoriale;

- non è consentita la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq;

In relazione ai dispositivi regionali (D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii.), è necessario quindi verificare le condizioni affinché sia esclusa la possibilità che si realizzi un'aggregazione di medie strutture di vendita tale da assumere un rango dimensionale o una capacità d'attrazione di livello sovracomunale, non prevista dalla pianificazione vigente.

Si richiamano dalla disciplina regionale in particolare i seguenti due principi normativi fondamentali:

- *“...l'individuazione di aree di esclusiva pertinenza della funzione commerciale, per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 2,5 ha di superficie territoriale e quindi tali da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quando consentano l'insediamento di medie superfici per una superficie complessiva superiore a 5000 mq, deve avvenire nell'ambito del PTCP, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui sistemi viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento infrastrutture, ecc.)”*
- *“...ai fini di una corretta applicazione della disposizione di che trattasi, le medie strutture debbono essere autonome da un punto di vista edilizio ed autorizzativo, non configurando pertanto né la fattispecie di “centro commerciale” ovvero la presenza di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”.*

Va tenuto presente infine anche quanto specificato dalla Del. C.R. 653/2005 emanato proprio per ovviare ad interpretazioni “distorte” della succitata norma regionale:

- *“deve essere considerata unitariamente, ai fini delle procedure autorizzative e dei requisiti urbanistici, l'aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purchè situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali, ed in ogni caso, quando gli esercizi sono collocati in unità fisicamente accostate. (...) strutture progettate e realizzate unitariamente, con elementi di gestione comune, che usufruiscano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente ”*

Tenuto conto di quanto sopra richiamato, nel PUA in oggetto l'intera area proposta attraverso l'interpretazione dei dettami di cui al p.to 1.4 della DCR 1253/99, prevede una superficie di vendita (SV) complessiva di 13.000 mq, distribuita in 6 strutture commerciali medio-grandi (2.500 SV), collocate in 4 sub-comparti per i quali si afferma la piena autonomia nelle realizzazioni e la separazione delle infrastrutture e degli spazi di servizio (strada pubblica, parcheggi), ritenendo in tal modo di rispondere alla normativa in materia di aggregazioni di Medie Strutture entro i limiti attribuiti alla competenza comunale. Si riscontra tuttavia che una ulteriore condizione definita dalla normativa sia del PTCP, sia dal p.to 1.4 della norma regionale, riguarda **l'estensione territoriale di ognuno dei sub comparti la quale deve risultare inferiore a 2,5 ha. In relazione a tale requisito a seguito di verifica istruttoria effettuata sulla superficie complessiva dei sub-comparti, così come individuati dalla tavola 2C – Planimetria sub comparti, risulta che il comparto SUB 1 consiste in circa 27.400 mq e il SUB 3 è pari a circa 30.300 mq entrambi superiori al limite di superficie territoriale interessata dall'intervento per considerare la previsione di rango comunale.**

In relazione all'impianto urbanistico ipotizzato, va inoltre evidenziato in relazione alla necessaria autonomia funzionale (richiamata dalla norma regionale in parola) che i quattro sub comparti hanno tutti accesso attraverso una serie di rotatorie collocate sul nuovo asse trasversale interno (est-ovest) appositamente realizzato. L'attuazione del PUA prevede quindi un necessario coordinamento nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e di servizio interne al comparto e vi sono quindi evidenze, con riferimento all'infrastrutturazione necessaria sia sotto il profilo stradale di accessibilità, sia nelle dotazioni tecnologiche di approvvigionamento e depurazione da realizzare per la sostenibilità dell'intera area, per rilevare che i comparti possano non risultare pienamente autonomi.

In merito al disegno di tali sub-comparti, richiamando la DCR n. 653/2005 la quale afferma che *“deve essere considerata unitariamente l'aggregazione di più esercizi commerciali collocati in unità distinte, qualora le unità edilizie distinte siano comunque situate in un lotto unitario e siano dotate di collegamenti funzionali tra loro, ed in ogni caso quando tali unità edilizie siano fisicamente accostate”*, si rileva che pur nello sforzo di un disegno progettuale forzatamente ripartito, tale definizione pare comunque riguardare l'intervento nel suo complesso anche sotto il profilo dell'attuazione complessiva delle dotazioni infrastrutturali, in quanto i comparti risultano da planimetria comunque accostati e in qualche modo collegati mediante sia percorsi pedonali (a prescindere che siano protetti o meno in base a quanto indicato nell'art. 6bis delle norme del RUE), sia da strade di servizio in cui i percorsi di carico e scarico sono in comune, e sia da rotonde secondarie per accedere ai parcheggi pubblici e pertinenziali,

In relazione agli elementi sin qui evidenziati, si ribadiscono pertanto le forti perplessità rispetto al fatto che la previsione urbanistica proposta si configuri di fatto quale *“area commerciale integrata”* di cui al p.to 1.8 della DCR 1253/99 di competenza sovracomunale, non propriamente assegnata al Polo funzionale esistente, con importanti ricadute territoriali sia sotto il profilo urbanistico che ambientale, le quali come più volte indicato, necessitano della dovuta condivisione politico amministrativa prevista dalla normativa regionale in materia e la cui programmazione non può ascriversi all'autonomia pianificatoria comunale.

A.1. Alla luce degli elementi sopra descritti, richiamati i contenuti di cui dal P.to 1.4, al p.to 4.2.3 e il p.to 1.8 della DAL n. 1253/1999, si ritiene che le previsioni inserite nel PUA PA2 e PA3, non soddisfino pienamente le caratteristiche necessarie per ritenere la loro configurazione corrispondente alle norme sopra richiamate, ovvero alle classi dimensionali la cui pianificazione compete allo strumento operativo comunale. Con riferimento alle valutazioni di competenza provinciale in materia di pianificazione attuativa si richiamano per il PUA in oggetto inoltre le indicazioni dell'Art. 67 del PTCP, ossia che le localizzazioni di aree commerciali di livello sovracomunale, così come assunte nel PTCP, risultano quelle decise dalla Conferenza Provinciale di Servizi del 1999,.

A.2. In base a tali considerazioni, si conferma anche in questa sede quanto già espresso nelle riserve provinciali alla variante al POC del 2017, ribadendo che la localizzazione di una superficie di vendita, in questo caso complessivamente pari a 13.000 mq, mediante

aggregazione di una pluralità di medie strutture di vendita debba essere rinviata alla pianificazione sovraordinata, ossia con adeguata variante al PTCP. Si invita pertanto l'Amministrazione a ridimensionare le previsioni commerciali alle competenze attribuite alla pianificazione comunale;

- A.3. Si invita infine l'Amministrazione comunale a tenere in considerazione nell'attuazione del polo di Pieve Acquedotto, l'obiettivo definito dal PTCP /PSC di perseguire politiche di trasformazione volte a garantire l'elevata specializzazione funzionale che caratterizza il Polo e le funzioni strategiche di valenza territoriale ad esso assegnate;**

Filari tutelati art.10

Nell'ambito di progetto sono individuati alla tavola 3 del PTCP, così come nel PSC, alcune **siepi e filari tutelati ai sensi dell'art. 10 del PTCP**. Il PUA attraverso l'applicazione dell'art. 12bis comma 13 delle Norme di POC, ne prevede l'eliminazione pressoché totale e conseguente relativa compensazione/monetizzazione. Richiamato quanto già più volte osservato in sede di riserve al POC e successive varianti, in merito alla conformità al PTCP del comma 13 dell'art.12bis del POC, occorre nel PUA esaminare e riconsiderare l'interferenza progettuale con la presenza dei filari tutelati, tutela assunta dal medesimo PSC (artt. 34 e 54 delle NTA). I filari tutelati individuati dal PSC risultano essere esemplari di vite maritata con valenza territoriale testimoniale elevata, i quali ricadono in una porzione del comparto PA2 destinata ad usi privati in cui è prevista la realizzazione del parcheggio pertinenziale dell'area fondiaria del sub comparto 1, aree private che non tengono pienamente conto di tali elementi da preservare in ragione di prevalenti esigenze di carattere funzionale/insediativo. Alla luce di quanto più volte rilevato da questa provincia in merito alla necessità di conservazione di tali elementi, contrariamente a quanto proposto dal PUA, si rileva l'obbligo di ricercare una modulazione delle previsioni inserite e una soluzione progettuale che debba preservare e/o ricostituire la presenza degli elementi tutelati, mentre il progetto anche a seguito di variazioni in incremento delle superfici fondiarie e la conseguente riduzione del verde ne determina invece l'abbattimento pressoché totale, in palese contrasto con quanto definito al citato art. 10 del PTCP.

Si rileva altresì che l'area di progetto è identificata anche come “Zona di tutela della struttura centuriata” di cui all'art. 21B delle norme del PTCP, il quale stabilisce che le nuove previsioni “*dovranno assicurare assetti insediativi coerenti con l'orientamento centuriale, rispettare le esigenze di drenaggio del sistema scolante e il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi e filari e/o quinte alberate lungo strade e canali di scolo; inoltre non dovranno, alterare i tracciati di strade, strade poderali e interpoderali; eliminare canali di scolo e/o irrigazione*”.

Considerato inoltre che la pianificazione paesistica (PTCP - PSC) richiede quale presupposto al sacrificio degli elementi tutelati ai sensi dell'art. 10 del PTCP, il carattere di opera pubblica o di interesse pubblico di natura infrastrutturale. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si formula le seguente riserva:

- A.4. Posta la natura non infrastrutturale di carattere pubblico delle opere previste nel PUA sulle aree interessate dal vincolo di tutela dei filari presenti e di cui si prevede l'eliminazione, si chiede all'Amministrazione Comunale, avendo assunto e fatta propria la tutela del PTCP, di riconsiderare il disegno progettuale nell'area individuata rendendolo conforme al rispetto del vincolo paesistico indicato;**

Verde

Si constata che il progetto prevede di ridurre notevolmente la dotazione di aree a verde pubblico previste nella scheda di POC in applicazione del dispositivo normativo di cui dall'art. 12Bis c.2 delle NTA comunali, a favore di una maggiore dotazione di superficie fondiaria per collocare le strutture commerciali, il Comune ha concordato convenzionalmente col soggetto attuatore quanto segue: *le aree a verde pubblico che non vengono reperite ed annesse ai lotti fondiari, ammontano ad una superficie pari a mq 11.733; ne consegue il pagamento della somma di € 848.999 quale compensazione finanziaria (monetizzazione) della superficie complessiva di aree a standard indicato dal POC che non vengono cedute;*

- A.5.** Poiché viene compiuta una consistente riduzione delle aree verdi ed è finalità della norma di monetizzazione concretizzare le dotazioni trasferite, in quanto è precipua competenza del POC individuare le dotazioni territoriali ecosistemiche da realizzare nell'arco della sua vigenza ed operarne il complessivo bilancio, si ritiene necessario che il Comune, approvando il PUA in oggetto, nella ratio di cui al comma 13 dell'art. 12 bis della Norme del POC, individui le aree sulle quali trasferire lo standard pubblico monetizzato, ovvero indichi le opere ambientali che intende realizzare;

Invarianza idraulica

- A.6.** In merito ai dispositivi necessari a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, si ritiene che la modalità prevista, attraverso l'allagamento fino a circa 5 cm delle aree a parcheggio pertinenziale di uso pubblico, non siano coerenti con l'utilizzo e la corretta fruizione del parcheggio, si chiede pertanto di prevedere una modalità alternativa.

Attuazione delle previsioni

Con particolare riferimento alla *nuova legge urbanistica L.R. n. 24 del 2017*, in relazione ai **tempi di approvazione e di attuazione delle previsioni**, è necessario richiamare quanto disposto in merito dalla citata legge, la quale in fase transitoria impone una precisa e perentoria tempistica per l'approvazione e per il rilascio dei titoli abilitativi dei piani attuativi (art. 4 comma 5), come meglio specificato nella *Circolare PG/2018/0179478 del 14 marzo 2018 emanata dalla Regione*, che fornisce ulteriori indicazioni sull'applicazione della nuova disciplina, al fine di gestire l'attuale fase di transizione verso il nuovo sistema di governo del territorio.:

- A.7.** Si invita l'Amministrazione comunale, nelle more di approvazione del PUA, a verificare la fattibilità delle previsioni in relazione ai sub comparti proposti, in relazione ai tempi certi e perentori richiesti per la presentazione dei titoli e per l'esecuzione degli interventi e alle conseguenti condizioni convenzionali specifiche che la citata sopravvenuta normativa impone (si veda p.to VI recante "Termine massimo per l'approvazione degli strumenti attuativi e per la stipula della convenzione, art. 4 c.7 della circolare" cit.);

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Richiamato quale parte integrante della presente valutazione del piano attuativo, quanto già argomentato e osservato sotto il profilo urbanistico nella sez. A) del presente atto, affinché possano essere assicurate le condizioni minime di sostenibilità ambientale della previsione, in relazione all'assetto urbanistico generale proposto e all'esito della Valsat si esprimono le seguenti ulteriori considerazioni:

Traffico

L'analisi del sistema viario è stata effettuata partendo dalla caratterizzazione della situazione esistente in termini di flussi di traffico ed adeguatezza della rete stradale; sono poi stati stimati i flussi indotti dall'intervento di progetto e distribuiti sulla rete, valutando i principali parametri utili alla caratterizzazione dell'adeguatezza del reticolo (capacità, livello di servizio, congestione ecc...).

Sulla base delle considerazioni e delle valutazioni condotte, si ritiene interesse dell'Amministrazione Comunale, avere la possibilità di misurare la sostenibilità delle scelte operate, tenuto conto dell'ampia porzione di territorio che mediante l'intervento si va a trasformare, inducendo all'interno della città un rilevante carico urbanistico e della contestuale rilevanza delle modificazioni che si andranno ad apportare al sistema della mobilità, legate non solo alla complessiva realizzazione di nuove polarità infrastrutturali (strutture ricettive, uffici e attività commerciali), ma anche alla più minuta contestualizzazione degli interventi (percorsi ciclabili e spazi pedonali).

Alla luce di quanto premesso, si formulano le seguenti prescrizioni, in relazione alla necessità di condurre un monitoraggio del traffico:

B.1. Si dovrà prevedere un periodico monitoraggio dei flussi veicolari nell'area oggetto di Piano attuativo e nel suo prossimo intorno, verificando, sulla situazione attuale, lo stato progressivamente conseguente alla piena attuazione delle previsioni. Tale monitoraggio dovrà effettuarsi secondo le seguenti specifiche:

- sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi così come previsti nei sub-comparti, il monitoraggio dovrà riferire lo scenario, al termine del 3° eventuale 5/6° anno ed al termine della completa attuazione; a partire da tale data, dovrà essere effettuato un nuovo monitoraggio di verifica dell'effettiva rifunzionalizzazione dell'area.
- i flussi veicolari rilevati dovranno essere distinti in veicoli leggeri e veicoli pesanti;
- le misurazioni dovranno essere effettuate in modo tale da poter caratterizzare al meglio gli spostamenti in ingresso ed in uscita dal comparto, nonché quelli interni ad esso nei periodi di maggior affluenza;
- i dati di incidentalità rilevati annualmente dovranno essere monitorati allo scopo di individuare punti critici, con particolare attenzione agli attraversamenti ciclo-pedonali, curando il tempestivo inserimento di opportuni accorgimenti di protezione;
- i risultati dell'attività di monitoraggio dovranno corrispondere a conseguenti tempestive azioni risolutive ;

B.2. L'Amministrazione Comunale, sulla base dei dati del monitoraggio, dovrà impegnarsi ad aggiornare il proprio strumento di gestione della mobilità (PGTU) ed a prevedere gli interventi che dovessero rendersi necessari, volti in particolare a massimizzare il livello di sicurezza/fruibilità, da parte delle utenze deboli della strada;

Verde

Si rileva che rispetto alla scheda di POC sono state molto ridotte le **aree a verde** pubblico a vantaggio della SF insediativa privata, risulta pertanto ancor più necessario individuare ogni accorgimento atto ad incrementare la sostenibilità ambientale delle aree scoperte interessate per la maggior parte da strade e parcheggi per quantità decisamente di rilievo. Si propone a tal fine di valutare le seguenti azioni:

- vista la grande quantità di parcheggi pertinenziali ad uso pubblico presenti, valutare la possibilità definita dal POC di convertire le aree a parcheggio pubblico in favore di maggiore dotazione di aree verdi boscate al fine di ridurre il pesante impatto insediativo delle aree impermeabilizzate.
- prevedere nei parcheggi pertinenziali aree con finiture differenziate in relazione alla minore frequenza d'uso, ovvero nelle aree più distanti dagli accessi, in cui gli stalli sono tendenzialmente poco occupati, impiegare il prato armato (con sistema di sub-irrigazione con recupero delle acque piovane), in modo da ridurre l'eccessiva cementificazione e impermeabilizzazione dei terreni e fornire migliori prestazioni sotto il profilo ecologico delle superfici.
- Intensificare più possibile la piantumazione in tutte le aree a parcheggio pubblico e pertinenziale con specie a chioma ombreggiante almeno ogni tre stalli.

Si invita pertanto il Comune a considerare i seguenti suggerimenti, nell'ottica di concorrere ad una maggior qualità dell'insediamento:

B.3. In relazione a quanto sopra indicato, si chiede di aumentare per quanto possibile il grado di permeabilità dei parcheggi pubblici e pertinenziali e dei percorsi pedonali e ciclabili, assicurando il massimo livello di dotazione ecologica attraverso una adeguata alberatura, al fine di massimizzare il grado di ombreggiamento ed evitare l'effetto “isola di calore”;

Rumore

B.4. Si chiede id adottare idonei sistemi ed azioni gestionali di mitigazione acustica per i ricettori sensibili, ponendo in sede autorizzativa particolare attenzione alla regolamentazione delle attività di carico e scarico, nonché al livello di rumorosità degli impianti tecnici;

B.5. L'Amministrazione Comunale, dovrà garantire un periodico monitoraggio dei livelli di rumore nell'area oggetto di Piano attuativo e nel suo prossimo intorno, verificando sulla

situazione attuale, lo stato progressivamente conseguente alla piena attuazione delle previsioni. Tale monitoraggio dovrà puntualmente individuare e rilevare i recettori sensibili e le sorgenti di disturbo su cui condurre la verifica dell'impatto nel periodo diurno e notturno e il confronto con i limiti della classificazione acustica vigente.

- le misurazioni dovranno essere effettuate in modo tale da poter individuare e caratterizzare al meglio le aree di criticità del comparto;

Energia

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i., così come dettagliate nell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" di cui alla del. G.R. 156/2008, si prescrive quanto segue:

- B.6.** nella successiva attuazione delle previsioni oggetto del PUA costituisce norma di riferimento in materia energetica la L.R. 26/2004 e ss.mm.ii., e specificamente la parte relativa agli adempimenti previsti al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale. Pertanto dovrà trovare specifica applicazione il comma 4, lett. a), dell'art. 5 della citata legge, il quale recita che *"per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 mq., sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento"*;
- il ricorso al fotovoltaico a parziale copertura del fabbisogno di energia elettrica, deve essere assunto nelle Norme di Attuazione;
- in tal senso, si invita l'Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica mediante il ricorso al sistema fotovoltaico integrato nelle coperture al 50%, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo. Le restanti coperture dovranno preferibilmente essere allestite con i tetti verdi;

Acqua

Secondo le indicazioni fornite, si prevede nel PUA la possibilità di irrigare le aree verdi tramite recupero delle acque meteoriche e la previsione di vasche per l'accumulo idrico. Stante gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti dal PUA, si ritiene necessario definire, all'interno del corpo normativo, le migliori e più efficaci soluzioni legate al risparmio idrico ed al recupero e riutilizzo degli apporti meteorici, da assumersi quale elemento progettuale organico e coerente nelle sue diverse parti.

Si ha la certezza, infatti, che l'intenso sfruttamento del territorio e la conseguente impermeabilizzazione dei suoli influenzano negativamente il ciclo naturale dell'acqua, disturbando l'equilibrio fra precipitazione, evaporazione, alimentazione della falda acquifera e deflusso superficiale. -

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, si ritiene necessario che la progettazione attuativa dell'ambito interpreti ed assuma fattivamente in relazione alla sostenibilità rispetto alla risorsa idrica le seguenti indicazioni:

- B.7.** La gestione delle risorse idriche dovrà tendere a massimizzare la chiusura del ciclo idrico, in tal senso, si ritiene che particolare attenzione dovrà essere dedicata al recupero/riutilizzo delle acque meteoriche. Nello specifico:
- le acque provenienti dai pluviali dei tetti, nonché dagli spazi pedonali dovranno essere riutilizzate per buona parte. Si devono individuare sistemi locali di raccolta delle acque che servano i singoli blocchi edificati e provvedano all'irrigazione delle aree verdi più prossime. In alternativa, è possibile prevedere la realizzazione di serbatoi di raccolta alimentati dai pluviali da cui attingere per l'irrigazione locale;

- al fine di favorire il ravvenamento della falda i serbatoi dovranno prevedere sistemi di troppo pieno al fine di convogliare parte dell'acqua recuperata per l'alimentazione della falda;
- la pavimentazione semipermeabile dei parcheggi a raso non deve permettere che i prodotti dello scarico dei mezzi e gli eventuali sversamenti accidentali vadano ad infiltrarsi nel terreno inquinandolo. Deve quindi prevedersi un sistema di sottofondo drenante e filtrante che consenta sì il deflusso delle acque ma anche la ripulitura delle stesse;

B.8. In merito al mantenimento della dotazione vegetale complessiva, si ritiene di massima importanza, in relazione agli obiettivi di sostenibilità e di basso impatto del PUA, provvedere all'irrigazione delle aree verdi interamente attraverso il recupero delle acque meteoriche. Tale disposizione, conseguentemente, dovrebbe assumere carattere prescrittivo per le fasi di attuazione e gestione;

Evidenziato infine che in sede di richiesta integrazioni e chiarimenti questa provincia segnalava che in base al disposto dell'art. 5 comma 1 della L.R. 04/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”, il piano attuativo in oggetto per le caratteristiche dimensionali potesse ricadere fra i punti elencati nell'Allegato B.3, nello specifico il punto B.3.6 “Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto” e B.3.4 “[...] progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari”, per i quali è necessaria la verifica ad assoggettabilità a VIA (Screening), chiedendo in tal caso di adeguare l'elaborato di VALSAT ai contenuti specifici di VAS secondo le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed indicando la possibilità di prevedere l'assorbimento della procedura di screening nella logica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure. Con nota acquisita al prot. 16905 del 19/06/19 il Comune ha risposto che come dichiarato dal progettista: *“il PUA in oggetto non si considera ricadente all'interno del punto B.3.6, “in quanto il progetto non prevede l'insediamento di un parcheggio avente un numero di posti auto uguale o superiore a 500 poiché l'attuazione del piano urbanistico attuativo avviene per singoli subcomparti, funzionalmente autonomi, e i posti auto non sono considerati nella loro somma totale, ma in relazione al singolo subcomparto di riferimento”.* Allo stesso modo si afferma che: *“il progetto non si ritiene ricadente all'interno del punto B.3.4 della predetta normativa, poiché il PSC suddivide il territorio comunale in 3 ambiti (territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale) e il caso in questione ricade all'interno del territorio urbanizzabile, pertanto non definibile come “progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari”.*

Considerato che l'eventuale categoria di screening cui sarebbe sottoposto il PUA in oggetto ricade tra le competenze comunali, si prende atto di quanto argomentato, invitando tuttavia il Comune ad approfondire la piena corrispondenza alla normativa in materia.

Tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali, delle osservazioni pervenute e delle considerazioni sopra espresse, si ritiene che la valutazione di sostenibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. del Piano Urbanistico Attuativo denominato PA2-PA3 collocato all'interno del Polo di Pieve Acquedotto” possa essere superata positivamente a condizione che il piano sia integrato nelle valutazioni e nelle previsioni progettuali con le condizioni di cui ai p.ti da B.1 a B.8 sopracitati;

C) ESPRESSIONE DEL PARERE GEOLOGICO-SISMICO, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008

L'area è ubicata in zona di pianura, a Nord-Est del centro storico di Forlì, a monte dell'autostrada A14, ad una quota di circa 18 m.s.l.m, in zona caratterizzata dai sedimenti alluvionali terrazzati, di ambiente continentale fluviale e di età pleistocenica. La stratigrafia, rilevata tramite sondaggi penetrometrici, conferma la tipologia dei sedimenti presenti, costituiti da una successione “lenticolare” di terreni a litologia variabile, da argille, a limi, a subordinate sabbie, quasi sempre mescolati tra loro in modo disordinato; i

livelli risultano interdigerati tra loro così da creare una continua variazione delle litologie sia in senso orizzontale che in profondità; fino alla profondità di indagine non è stata rilevata la presenza di significativi livelli ghiaiosi.

Le caratteristiche geotecniche, determinate preliminarmente sulla base delle prove effettuate, non hanno evidenziato problematiche particolari per la realizzazione del progetto.

In merito al **rischio idrogeologico**, l'area ricade in zona di cui all'art. 6 del PSRI: "Aree di potenziale allagamento", con tirante idrico di riferimento fino a 50 cm, di cui alla **"Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico"**, approvata con DGR 2112 del 5 Dicembre 2016. **Il Piano dovrà rispettare la relativa normativa**, come correttamente indicato in relazione.

Una piccola parte dell'area è **zonizzata a "Vulnerabilità alta"** nelle tavole di PSC, e **quindi soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 50 delle NTA del PSC**.

In relazione al **rischio sismico**, una verifica semplificata dell'indice di liquefazione, permette di definire come "basso" il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma, mentre l'analisi dei rapporti spettrali delle onde superficiali (prova HVSr), non ha rilevato la presenza di rilevanti contrasti di impedenza di carattere stratigrafico.

In merito alla richiesta di verifica di coerenza con la Condizione Limite all'Emergenza (CLE), il progettista non ritiene vada eseguita, in quanto *"..il Piano di CLE è ancora in fase di validazione e pertanto non ancora inserito all'interno dei documenti di pianificazione di riferimento"*. Ciò nonostante, una prima verifica è stata inserita all'interno dell'integrazione geologica. Si ritiene che tale analisi, pur a livello di quadro conoscitivo, sia importante per la pianificazione dell'intervento e si invita l'Amministrazione Comunale a inserire il progetto nel contesto del Piano di CLE.

C.1. Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella "Relazione geologica" (con integrazioni), a firma del Dr. Piero Feralli, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

DATO ATTO che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

DATO ATTO inoltre che:

- nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- così come previsto dal dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm., ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dal Codice di Comportamento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera di Giunta provinciale n. 4780/2014, i suddetti dipendenti hanno reso dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, acquisita agli atti del Servizio.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

RICHIAMATE le premesse narrative;

DECRETA

1. Di esprimere, in relazione alla Variante al Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata denominato PA2-PA3 - “Polarita' territoriale del sistema economico- PA – Polo di Pieve Acquedotto” ubicato tra le vie P. Artusi e A. Gordini, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., le osservazioni contenute ed illustrate nella parte narrativa indicata alla lettera A) ai punti da A.1 ad A.7 del presente atto.
2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva alle condizioni illustrate nella parte B) narrativa ai punti da B.1 ad B.8 del presente atto, richiamando altresì a tener conto e recepire tutte le prescrizioni espresse sul PUA dagli enti competenti in materia ambientale.
3. Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, come definito nella parte C) del presente atto.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Forlì per l'assunzione delle decisioni in merito ai pareri sopra formulati ed il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. **23672** del **9/09/2019**)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, **6/9/19**

IL DIRIGENTE
(Dott. **Mauro Maredi**)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. **Mauro Maredi**)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, **6/9/19**

IL DIRIGENTE
(Dr. **Mauro Maredi**)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA